

**COMUNE DI TREPPO CARNICO**  
PROVINCIA DI UDINE

---

**Statuto comunale  
adeguato al D.Lgs. 267/2000**



**Approvato con delibera C.C. n. 8 del 12/06/2003**  
**Publicato sul B.U.R. FVG n. 33 del 13/08/2003**

## **TITOLO I**

### **Principi generali ed elementi costitutivi del Comune**

#### **CAPO I**

##### **Caratteristiche del Comune**

###### **Art. 1**

###### **Principi generali**

1. Il Comune di Treppo Carnico è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Friuli - Venezia Giulia.
2. Il Comune di Treppo Carnico è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

###### **Art. 2**

###### **Popolazione e Territorio**

1. Il Comune di Treppo Carnico è costituito dalla popolazione appartenente al territorio delle frazioni di Treppo Capoluogo e Tausia. Treppo Capoluogo è costituito dai centri abitati di Zenodis, Treppo, Siaio e Gleris.
2. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 18.71 e confina con i comuni di Paluzza, Ligosullo, Paularo ed Arta Terme
3. Il Comune ha sede nel Capoluogo di Treppo Carnico, ha un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica di data 6.10.1953, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 2.11.1954 e gonfalone esposto nella Sede Comunale, che qui si descrivono:  
Stemma: d'argento all'abete nodrito sulla cima centrale di un monte all'italiana, il tutto verde, alla bordatura d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.  
Gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale in argento: Comune di Treppo Carnico. Le parti in metallo ed i cordini argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Nel palazzo civico deve essere individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

## **CAPO II**

### **Art. 3**

#### **Funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

### **Art. 4**

#### **Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, mettendo in atto tutti i possibili interventi al fine del permanere di dette categorie nel proprio tessuto sociale.

### **Art. 5**

#### **Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, favorendone il godimento da parte della collettività.

### **Art. 6**

#### **Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali in forma autonoma o associata. In particolare valorizza il patrimonio artistico pittorico, promuovendo, sostenendo e divulgando l'attività della Pinacoteca comunale Enrico De Cillia.
2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee

strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

## **Art. 7**

### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, avvalendosi del gruppo di Volontari per la Protezione Civile Comunale, al verificarsi delle emergenze di calamità pubblica.
5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

## **Art. 8**

### **Sviluppo economico**

1. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

## **Art. 9**

### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune provvede ad informare periodicamente la popolazione sull'attività amministrativa più significativa con la pubblicazione di un notiziario.

## **Art. 10**

### **Servizi pubblici**

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 35, comma 1, della Legge 448/2001.
3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
  - a. istituzioni;
  - b. aziende speciali, anche consortili;
  - c. società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
4. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3.
5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
7. I rapporti con gli altri enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi non aventi rilevanza industriale sono regolati da contratti di servizio.

## **CAPO III**

### **Enti, Aziende, istituzioni e società a partecipazione Comunale**

#### **Articolo 11**

##### **Aziende speciali ed istituzioni**

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6° sono fondamentali i seguenti atti:
  - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  - b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
  - c. il conto consuntivo;
  - d. il bilancio di esercizio.

## **ART. 12**

### **Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione da parte del Comune di aziende speciali e istituzioni, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento delle stesse, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli organismi di cui al precedente comma, si applica l'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di una istituzione o azienda speciale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune nelle aziende speciali o istituzioni di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

## **Art. 13**

### **Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi

## **Art. 14**

### **Struttura delle aziende speciali**

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
5. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 15**

### **Istituzioni**

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei

servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

## **Art. 16**

### **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività di enti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

## **Art. 17**

### **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

## **Art. 18**

### **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati nelle forme di legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

## **Art. 19**

### **Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 20/3/2000 n. 7.

## **Art. 20**

### **Vigilanza e controlli**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

## **Art. 21**

### **Personale**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione Comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

## **TITOLO II**

### **Organi del Comune**

## **Art. 22**

### **Classificazione**

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Sono organi elettivi: Il Sindaco e il Consiglio Comunale.

## **CAPO I**

### **Consiglio Comunale**

## **Art. 23**

### **Funzioni**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa funzionale.

## **Art. 24**

### **Costituzione**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
5. Con riferimento all'articolo 40 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale che, ai sensi dell'articolo 73 comma 6 del D.Lgs su citato, è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le autonomie locali.
7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

## **Art. 25**

### **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni del Consigliere comunale indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
- ~~3.~~ Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.
4. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.

## **Art. 26**

### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, entro 3 giorni lavorativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
4. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
6. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni può esprimersi in lingua friulana secondo le modalità che saranno previste dai successivi Regolamenti disciplinanti l'attività di tali organi.
7. I Consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti ovvero sospesi con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dei Consiglieri interessati, provvede all'invio di comunicazione scritta, a mezzo RA, dell'avvio della procedura di decadenza.  
I Consiglieri hanno la facoltà di far valere le cause giustificative presentando, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di venti giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della RA. Al completamento dell'iter il Consiglio Comunale esamina e delibera in merito.

## **Art. 27**

### **Gruppi consiliari**

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più membri. Ad esclusione del caso in cui sia stato eletto un singolo candidato di una specifica lista elettorale. A tale scopo:

- a) nella seduta d'insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, o al primo consiglio utile, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere;
- b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
- c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnalerà, con le modalità di cui alla precedente lett.a), ovvero alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere indicato come capogruppo;

## **Art. 28**

### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo nonché la stesura dell'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. il Consiglio può essere convocato in via straordinaria in qualsiasi periodo:
  - a. per iniziativa del Sindaco;
  - b. entro un periodo massimo di venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri in carica, arrotondato per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - c. dal Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore Regionale per le autonomie locali.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
7. Il Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e Vicesindaco, viene preceduto dal Consigliere anziano.
8. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere il Consiglio Comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 40, D.Lgs 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.

## **Art. 29**

### **Regolamento interno**

1. Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

## **Art. 30**

### **Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è sciolto:

- a. con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, adottato in base alla normativa antimafia e per motivi di ordine pubblico di cui agli articoli 143-144-145 e 146 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;
  - b. con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore Regionale per le autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 4.7.1997, n. 23;
2. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale.
  3. La sospensione dei Consiglieri comunali e degli amministratori comunali, viene effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

### **Art. 31**

#### **Attribuzioni dei Consigli**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento per il proprio funzionamento. Tale Regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio Comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto delle norme di legge.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a. Statuti dell'ente e delle Aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

- 4. Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del T.U 267/2000 il Consiglio Comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, nella stessa seduta dell'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente sull'attuazione delle linee programmatiche emesse da parte del Sindaco e della Giunta Comunale, adottando specifica delibera consiliare.
- 5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 32**

### **Commissioni**

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
- 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

## **Art. 33**

### **Attribuzioni delle commissioni**

- 1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2. Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, individuate dal Consiglio Comunale. In particolare il Consiglio Comunale potrà istituire, ai fini di controllo del conto consuntivo o di garanzia dei lavori e con apposite deliberazioni a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni Speciali per le quali la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono in ogni modo disciplinate dal Regolamento Consiliare.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - a. la nomina del presidente della commissione;
  - b. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
  - c. forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione Regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
  - d. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

## **CAPO II**

### **Giunta Comunale**

#### **Art. 34**

##### **Funzioni**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai Regolamenti statali e regionali, del presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

#### **Art. 35**

##### **Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di quattro Assessori, di cui solamente uno scelto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs 267/2000 ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Per la nomina del Vice Sindaco è richiesto il requisito dello "status" di Consigliere Comunale.
2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto.

## **Art. 36**

### **Nomina e prerogative**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il ViceSindaco nei tempi e nei modi previsti dalla Legge, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio Comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui siano compresi Assessori non facenti parte del Consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
3. I cittadini non facenti parte del Consiglio nominati alla carica di Assessore Comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli Assessori componenti la Giunta Comunale.
4. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, con esclusione dalla funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
5. Hanno altresì facoltà alla pari degli altri Assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.
6. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.
9. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.
10. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

## **Art. 37**

### **Convocazione, funzionamento e durata della Giunta**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da parte dell'ordine del giorno della seduta.
2. IL Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
  - a. responsabili dei servizi;
  - b. Consiglieri comunali
  - c. esperti e consulenti esterni.
5. In caso di assenza del Sindaco presiede il ViceSindaco.

## **Art. 38**

### **Competenze della Giunta Comunale**

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In particolare spettano alla Giunta:
  - A) attribuzioni di governo:
    - a. assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
    - b. proporre eventualmente al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
    - c. operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
    - d. approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
    - e. svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita dalla legge o dallo Statuto ad altri organi e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente per legge o Statuto al Sindaco o al Segretario;
    - f. definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
    - g. fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
    - h. nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
    - i. adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari così come statuito per legge, e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
    - j. approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    - k. autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale ordinario, speciale od amministrativo, come attore o convenuto, approvare le transazioni, l'individuazione e la nomina del legale di fiducia dell'ente;
    - l. esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge, Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi e dallo Statuto ad altro organo;

- m. adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena la decadenza;
- B) attribuzioni organizzative:
- a. fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi dell'apparato;
  - b. determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio.

### **CAPO III**

#### **Sindaco**

##### **Art. 39**

#### **Funzioni**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

##### **Art. 40**

#### **Competenze quale organo di amministrazione**

1. Il Sindaco:
  - a. ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari e speciali, od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
  - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
  - c. coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
  - d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
  - e. concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
  - f. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna specificamente alla sua competenza;

- g. ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, o al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, e che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
  - h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - i. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni ai fini delle incombenze previste dall'art. 53 co. III del D.Lgs. 267/2000;
  - j. convoca i comizi per i referendum consultivi;
  - k. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi appartenenti al Comune, aziende speciali, istituzioni e società dallo stesso costituite o partecipate svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - l. impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - m. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal Regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale o di altri organi;
  - n. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
  - o. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.
2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.
  3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs.267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

## **Art. 41**

### **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e Regolamentari che non siano riservate alla competenza dei responsabili degli uffici e servizi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

## **Art. 42**

### **Competenze quale organo di vigilanza**

1. Il Sindaco:
  - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite e partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale fatto salvo quanto previsto in materia dalla normativa civilistica;
  - e. collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  - f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## **Art. 43**

### **Competenze organizzative**

1. Il Sindaco:
  - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
  - b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina Regolamentare;
  - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
  - d. dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;
  - e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un Assessore che assume la qualifica di ViceSindaco;
  - f. delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie

- definite ed omogenee ai singoli Assessori;
- g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

#### **Art. 44**

#### **Competenze per i servizi statali**

1. Il Sindaco:
  - a. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria;
  - b. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale;
  - c. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
  - d. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;
  - e. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.

#### **Art. 45**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 
1. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
  2. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
  3. L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi degli artt. 52 e 141 del D. Lgs. 267/2000.

## **Art. 46**

### **ViceSindaco**

1. Il Sindaco delega un Assessore, che sia Consigliere comunale a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di ViceSindaco.
3. Il ViceSindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
4. Il ViceSindaco esercita, altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

## **Art. 47**

### **Attività ispettiva e commissioni di indagine**

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte, sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare. Dette commissioni sono presiedute da un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare.

## **Art. 48**

### **Pari opportunità e rappresentanza**

1. Il Comune, in conformità con le disposizioni dell'art. 6 comma 3 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi e come norma garantisce tali presenze, entro i limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno.
2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle commissioni, tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni già eventualmente eseguite.

## **TITOLO III**

### **L'ordinamento amministrativo del Comune**

#### **CAPO I**

#### **L'Amministrazione Comunale**

##### **Art. 49**

##### **Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio Comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 74, comma 2, del presente Statuto.

##### **Art. 50**

##### **Personale**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nel ruolo organico Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 della legge regionale 09.11.1998 n. 13.
3. Il Regolamento disciplina:
  - a. la dotazione organica del personale;
  - b. le procedure per l'assunzione del personale;
  - c. l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d. l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e. le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## **Art. 51**

### **Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi**

1. Viene definito Responsabile di servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purché non inferiore alla cat. D, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.
2. Il Responsabile del servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di Responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco ad altro dipendente operante nella struttura in possesso della relativa professionalità e, in via residuale, al Segretario.
3. Spetta ai Responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.
4. Spettano ai Responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale (se nominato).
5. Sono attribuiti ai Responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare:
  - a. la stipulazione dei contratti;
  - b. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa;
  - c. i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
6. Le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.
7. L'Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di avvalersi del Segretario comunale in base all'art. 97, comma 4) del D.Lvo 267/2000, nell'eventualità, può, anche al fine di operare un contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.Lvo 29/93 e all'art. 107 del D.Lvo 267/2000, attribuendo ai componenti la Giunta Comunale, la responsabilità di specifici uffici e servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

## **Art. 52**

### **Forma e termini per l'espressione dei pareri**

1. I pareri dei Responsabili di servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio Comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.
2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.
4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

## **Art. 53**

### **Segretario comunale**

#### **Principi e criteri fondamentali di gestione**

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
  - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
  - d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
  - f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa Regolamentare del Comune.
5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

## **Art. 54**

### **Funzioni del Direttore generale**

1. Il Direttore generale predispose la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi previsti dalla norma della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  - a) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
  - b) verifica - attraverso l'apposito Nucleo di valutazione - l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
  - c) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
  - d) assume ogni altra funzione o incarico che il Sindaco e la Giunta gli volessero attribuire.

#### **Art. 55**

#### **Vice Segretario**

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. E' nominato dalla Giunta Comunale tra i responsabili della qualifica apicale in possesso della laurea prevista per l'accesso alla carriera di segretario.

### **TITOLO IV**

#### **Istituti di partecipazione popolare**

#### **Art. 56**

#### **Libere forme associative**

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive. del tempo libero.
2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.
3. Il Comune favorisce e Regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

## **Art. 57**

### **Consulte frazionali**

1. Ai sensi del precedente articolo 60, comma 3°, vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:
  - a. la rappresentanza dovrà essere unitaria;
  - b. i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;
  - c. il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.
2. Con Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori, delle consulte frazionali.

## **Art. 58**

### **Istanze, petizioni, proposte**

1. I cittadini singoli o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

## **Art. 59**

### **Interrogazioni**

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente titolo, possono proporre interrogazioni al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

## **Art. 60**

### **Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini, hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

## **Art. 61**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III – articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

## **Art. 62**

### **Referendum**

1. E' ammesso referendum su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richieda il Consiglio Comunale ovvero il 15% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:
  - a. tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
  - b. espropriazioni per pubblica utilità;
  - c. nomine e designazioni di cui all'art. 42 lett. m) D Lgs. 267/2000.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **TITOLO V**

### **L'ordinamento finanziario**

## **Art. 63**

### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

#### **Art. 64**

##### **Beni patrimoniali disponibili**

1. I beni patrimoniali disponibili debbono di norma essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 65**

##### **Contratti**

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### **Art. 66**

##### **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- ~~2.~~ All'assegnazione della gestione del bilancio provvede annualmente la Giunta Comunale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati assieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. Il Sindaco richiede ai Consorzi cui partecipa il Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

## **Art. 67**

### **Controllo economico-finanziario**

1. I responsabili di settore sono tenuti a uniformare la gestione delle risorse agli indirizzi stabiliti del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e all'apposito Regolamento. Attraverso controllo di gestione viene verificato, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

## **Art. 68**

### **Controllo di gestione**

1. La Giunta Comunale attua il controllo di gestione anche in forma convenzionata attraverso il servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione conformemente alle modalità e termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

## **TITOLO VI**

### **L'attività normativa**

## **Art. 69**

### **Ambito di applicazione dei Regolamenti**

1. I Regolamenti di cui all'art. 7 del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:
  - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
  - b. la loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;
  - c. non possono contenere norme riguardanti casi particolari;
  - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
  - e. non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

## **Art. 70**

### **Procedimento di formazione dei Regolamenti**

4. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta Comunale nel rispetto delle norme in vigore
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. lgs. 18-8-2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Revisione dello Statuto**

## **Art. 71**

### **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

---

Treppo Carnico,

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

## SOMMARIO

### TITOLO I

#### Principi generali ed elementi costitutivi del Comune

##### Capo I – Caratteristiche del Comune

Art. 1	Principi generali	
Art. 2	Popolazione e Territorio	1

##### Capo II – Funzioni del Comune

Art. 3	Funzioni del Comune	2
Art. 4	Tutela della salute	
Art. 5	Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico	2
Art. 6	Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	3
Art. 7	Assetto ed utilizzazione del territorio	3
Art. 8	Sviluppo economico	3
Art. 9	Programmazione economico-sociale e territoriale	4
Art. 10	Servizi pubblici	4

##### Capo III – Enti, Aziende, Istituzioni e società a partecipazione Comunale

Art. 11	Aziende speciali ed Istituzioni	
Art. 12	Costituzione e partecipazione	5
Art. 13	Aziende speciali	6
Art. 14	Struttura delle Aziende speciali	6
Art. 15	Istituzioni	7
Art. 16	Società per azioni o a responsabilità limitata	
Art. 17	Convenzioni	8
Art. 18	ConSORZI	8
Art. 19	Accordi di programma	8
Art. 20	Vigilanza e controlli	9
Art. 21	Personale	9

### TITOLO II

#### Organi del Comune

Art. 22	Classificazione	
---------	-----------------	--

##### Capo I – Consiglio Comunale

Art. 23	Funzioni	
Art. 24	Costituzione	10
Art. 25	Consiglieri	11
Art. 26	Diritti e doveri dei Consiglieri	11
Art. 27	Gruppi consiliari	12

Art. 28	Convocazione del Consiglio Comunale	12
Art. 29	Regolamento interno	13
Art. 30	Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale	13
Art. 31	Attribuzioni dei Consigli	14
Art. 32	Commissioni	15
Art. 33	Attribuzioni delle commissioni	15

## **Capo II – Giunta Comunale**

Art. 34	Funzioni	
Art. 35	Composizione della Giunta Comunale	16
Art. 36	Nomina e prerogative	17
Art. 37	Convocazione, funzionamento e durata della Giunta	17
Art. 38	Competenze della Giunta Comunale	18

## **Capo III - Sindaco**

Art. 39	Funzioni	19
Art. 40	Competenze quale organo di amministrazione	19
Art. 41	Ordinanze	20
Art. 42	Competenze quale organo di vigilanza	21
Art. 43	Competenze organizzative	22
Art. 44	Competenze per i servizi statali	22
Art. 45	Mozione di sfiducia	22
Art. 46	Vice Sindaco	23
Art. 47	Attività ispettiva e commissioni di indagine	23
Art. 48	Pari opportunità e rappresentanza	24

## **TITOLO III**

### **L'ordinamento amministrativo del Comune**

#### **Capo I – L'Amministrazione Comunale**

Art. 49	Principi e criteri direttivi	
Art. 50	Personale	
Art. 51	Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi	
Art. 52	Forma e termini per l'espressione dei pareri	
Art. 53	Segretario comunale – Principi e criteri fondamentali di gestione	
Art. 54	Funzioni del direttore generale	
Art. 55	Vice segretario	

## **TITOLO IV**

## **Istituti di partecipazione popolare**

- Art. 56 Libere forme associative
- Art. 57 Consulte frazionali
- Art. 58 Istanze, petizioni, proposte
- Art. 59 Interrogazioni
- Art. 60 Diritto di accesso
- Art. 61 Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 62 Referendum

## **TITOLO V**

### **L'ordinamento finanziario**

- Art. 63 Demanio e patrimonio
- Art. 64 Beni patrimoniali disponibili
- Art. 65 Contratti
- Art. 66 Contabilità e bilancio
- Art. 67 Controllo economico-finanziario
- Art. 68 Controllo di gestione

## **TITOLO VI**

### **L'attività normativa**

- Art. 69 Ambito di applicazione dei Regolamenti
- Art. 70 Procedimento di formazione dei Regolamenti

## **TITOLO VII**

### **Revisione dello Statuto**

- Art. 71 Modalità